

Spett.le  
SALERNO ENERGIA HOLDING  
VIA S. PASSARO, N. 1  
84134 SALERNO

c.a.: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
DOTT.SSA GABRIELLA SPARANO

[REDACTED], 19/03/2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI E SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - ISTANZA DI RETTIFICA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

[REDACTED], nel manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto, ritiene opportuno sottoporre alla Sua cortese attenzione alcune osservazioni e rilievi critici circa l'impostazione della *lex specialis* di gara, che a parere della scrivente richiede una profonda revisione e modifica

Nell'avviso pubblico di indagine di mercato al punto 1. f) "Criterio di aggiudicazione" viene indicato che l'offerta sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 6 dell'art.144 e dell'art. 95 D.lgs. 50/2016.

Al punto 1. e) del suddetto avviso, viene indicato che il valore a base d'asta del buono pasto pari ad € 5,53/cad., è stato così determinato:

- valore facciale buono: € 7,00;
- applicazione del ribasso di cui alla Convenzione Consip Buoni pasto elettronici I - lotto 5 (Campania Molise) pari a 20,97%: € 5,53/buono pasto (fermo restando il diritto per i titolari ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono di € 7,00);

Quanto sopra detto, risulta in contrasto con quanto previsto dall'art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016, che - nella sua versione *ratione temporis* applicabile - ha stabilito, al comma 6, lett. a), la necessità che la *lex specialis* di gara preveda che il ribasso sul valore nominale del buono pasto non possa essere superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti.

La disposizione in esame risulta, quindi, in contrasto con il citato art. 144, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto ai concorrenti, presentando la propria offerta sulla base di quanto previsto nella *lex specialis* di gara, è richiesto di applicare un ribasso nominale sul valore facciale del buono pasto di gran lunga superiore allo sconto incondizionato verso gli esercizi convenzionati.

Pertanto, [REDACTED] richiede formalmente alla S.V. in indirizzo di provvedere ad apportare tempestivamente alla *lex specialis* di gara, in via di autotutela, tutti gli emendamenti necessari a rendere la stessa legittima e idonea ad assicurare il più ampio e regolare confronto concorrenziale, sospendendo in attesa di tali modifiche la procedura concorsuale in parola ovvero opportunamente prorogando il termine di presentazione delle offerte.

Cordiali saluti.

[REDACTED SIGNATURE]